

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO LIQUIDITÀ” COLLEGATO CON L’EMERGENZA COVID-19

A seguito del protrarsi dell'emergenza COVID-19 recentemente il Legislatore ha emanato nuove disposizioni urgenti finalizzate all'accesso al credito per le imprese, alla sospensione dei versamenti fiscali / previdenziali / assicurativi, nonché altri interventi di aiuto per fronteggiare la situazione di crisi.

In particolare le nuove misure adottate riguardano:

- la continuità aziendale per la valutazione delle voci del bilancio chiuso al 31.12.2020;
- la “tolleranza” di una riduzione del 20% per gli acconti IRPEF / IRES / IRAP 2020;
- la validità fino al 30.6.2020 dei c.d. “DURF” emessi entro il 29.2.2020;
- la semplificazione del versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche;
- l'estensione del credito d'imposta “sanificazione”;
- l'introduzione di nuove condizioni per poter beneficiare dell'indennità di € 600 da parte dei professionisti iscritti a casse previdenziali private.

Di seguito, si propone una sintesi delle principali novità di carattere fiscale per le imprese artigiane. Non si escludono modifiche / integrazioni durante l'iter parlamentare di conversione in legge, nonché l'emanazione di ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza “coronavirus”.

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle **imprese con sede in Italia** colpite dall'emergenza COVID-19, è disposta la concessione da parte di SACE spa di garanzie, fino al 31.12.2020, in conformità della normativa Eu in materia di aiuti di Stato, a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

(Per ogni informazione rivolgersi al nostro ufficio credito: dott. Edoardo Persenico)

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 16.3.2020

Il c.d. “Decreto Cura Italia” aveva concesso il differimento al 20.3.2020 del termine dei versamenti in scadenza il 16.3.2020. Ora il Decreto in esame **differisce ulteriormente detto termine al 16.4.2020**.

Tale disposizione opera a favore di **tutti i soggetti**, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione.

Di conseguenza possono essere **effettuati entro il 16.4.2020** i versamenti scaduti il 16.3 (e prorogati al 20.3) relativi a:

- **IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019**, in un'unica soluzione o in forma rateale;
- **ISI e IVA forfetaria** dovute per il 2020 relativamente agli **apparecchi da divertimento ed intrattenimento**;
- **ritenute d'acconto operate a febbraio** su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- **tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali**;
- **contributi previdenziali ed assistenziali** relativi alle retribuzioni maturate nel **periodo di paga di febbraio**, nonché contributi dovuti alla **Gestione separata INPS**, compresi i contributi / premi INAIL.

SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO

Sospensione per soggetti con riduzione del fatturato / corrispettivi

A favore dei soggetti:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al **9.4.2020**, ossia in generale **nel 2019**

è prevista la sospensione dei versamenti "in autoliquidazione"

in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020

in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%**:

- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

- **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente / assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- **IVA**;
- **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**.



La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in **scadenza nel mese di maggio**, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche la **prima rata fissa per il 2020** dei contributi dovuta dai **commercianti - artigiani** iscritti alla **Gestione IVS**.

Dovrà **essere chiarito** se tale sospensione interessa anche i **contributi Enasarco** relativi al primo trimestre.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020**;

ovvero

- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.



Le imprese / lavoratori autonomi con **ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni** possono usufruire della predetta sospensione se la **riduzione di fatturato / corrispettivi** di marzo / aprile 2020 è **almeno pari al 50%** rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019.

Soggetti con ricavi / compensi 2019 <u>non</u> superiori € 50 milioni		
Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	

Soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori € 50 milioni		
Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)	Ripresa versamenti

Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	

Soggetti con inizio attività dall'1.4.2019 / enti non commerciali

La predetta sospensione dei versamenti "in autoliquidazione"

in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020

relativi a:

- **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente / assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- **IVA**;
- **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**

opera anche a favore dei soggetti:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- che hanno **iniziato la predetta attività dall'1.4.2019**.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020**;

ovvero

- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.



La sospensione in esame è altresì applicabile, limitatamente alle **ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**, a favore degli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti **attività istituzionale di interesse generale** non in regime d'impresa.

Soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**;
- che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;

opera la sospensione dei **versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio**, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 2019.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020**;

ovvero

- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

Sospensione versamenti per specifici soggetti

Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuati:

- dall'art. 8, DL n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);

- dall'art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, **impianti sportivi, palestre, piscine** e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / corsi, fiere ed eventi / **attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub**, ecc.);

il DL n. 23/2020 in esame dispone che **“restano ferme” le sospensioni già previste.**

Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono

nel periodo **2.3 - 30.4.2020**

relativi a:

- versamento delle ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
- versamenti / adempimenti** connessi con i **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.**

Gli stessi potevano beneficiare anche della **sospensione del termine di versamento dell'IVA scaduta nel mese di marzo**, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.

I **versamenti** oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro l'1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica);**

ovvero

- in forma rateizzata, **fino ad un massimo di 5 rate mensili** di pari importo. La prima rata scade l'1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Per le **federazioni sportive nazionali**, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera **fino al 31.5.2020.**

Per tali ultimi soggetti:

- i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un'unica soluzione **entro il 30.6.2020** ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020;
- l'IVA sospesa va versata entro l'1.6.2020.



Merita evidenziare che, come precisato nella Relazione illustrativa al DL n. 23/2020 in esame, la **specifica sospensione** (versamenti di ritenute / contributi scadenti nel periodo 2.3 - 30.4.2020 e dell'IVA scaduta nel mese di marzo) prevista dal c.d. “Decreto Cura Italia” interessa i soggetti che **“non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione”** disposta dal “nuovo” Decreto.

Di conseguenza, qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione di fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, **fruisce della nuova sospensione.**

A tal proposito va considerato che, in tal caso, la sospensione opera anche con riferimento all'IVA (in scadenza il 16.4 e il 18.5.2020).

SOSPENSIONE RITENUTA SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI FINO A € 400.000

Per effetto di quanto stabilito dal c.d. “Decreto Cura Italia”, a favore dei soggetti:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 400.000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, nel 2019;

il sostituto d'imposta **poteva non operare la ritenuta** d'acconto sui redditi di lavoro autonomo / provvigioni **pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020.**

A tal fine **il percipiente** (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):

- **non** doveva aver **sostenuto** nel mese di febbraio **spese per prestazioni di lavoro dipendente** / assimilato;
- doveva **rilasciare un'apposita dichiarazione** attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.

Ora il Decreto in esame prevede la possibilità di **non operare la ritenuta sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.5.2020**. A ciò si collega l'ulteriore verifica che "**nel mese precedente**" non siano state sostenute spese per lavoro dipendente / assimilato.

Le **ritenute d'acconto non operate** dal sostituto d'imposta **devono essere versate** direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando lo specifico codice tributo di prossima emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate):

- in **unica soluzione entro il 31.7.2020** (in precedenza, 31.5);
ovvero
- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 31.7.2020.

ACCONTI IRPEF / IRES / IRAP 2020

Per il 2020, non è sanzionato l'insufficiente versamento dell'acconto IRPEF / IRES / IRAP qualora quanto versato risulti **non inferiore all'80%** della somma dovuta sulla base del mod. REDDITI / IRAP 2021. Ciò consente quindi di determinare i predetti acconti 2020 su base previsionale con una tolleranza del 20% rispetto all'imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2021.

CREDITO D'IMPOSTA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il c.d. "Decreto Cura Italia" ha previsto, **per il 2020**, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, **a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate** (fino ad un **massimo di € 20.000**) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Ora, il Decreto in esame **estende la predetta agevolazione alle seguenti tipologie di spese**:

- acquisto di **dispositivi di protezione individuale** (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 / Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
- acquisto / installazione di **altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale** (ad esempio, barriere e pannelli protettivi).



Come desumibile dalla citata Relazione Illustrativa tra le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta sono compresi anche i **detergenti mani ed i disinfettanti**.

DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

È disposto il **differimento dal 15.8.2020 all'1.9.2021** dell'entrata in vigore del "*Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza*".

La proroga **non riguarda** le disposizioni relative:

- agli assetti organizzativi dell'impresa di cui art. 375, D.Lgs. n. 14/2019;
- alla responsabilità degli amministratori di cui all'art. 378, D.Lgs. n. 14/2019;
- alla **nomina dell'organo di controllo** di cui all'art. 379, D.Lgs. n. 14/2019.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

È disposto che **dal 9.4 al 31.12.2020 non sono applicabili** le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell'art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

POSTERGAZIONE FINANZIAMENTI SOCI

È disposto che ai finanziamenti effettuati a favore delle società di capitali nel periodo 9.4-31.12.2020 **non sono applicabili** le disposizioni previste:

- dall'art. 2467, C.c. in base al quale il **rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- dall'art. 2497-quinquies, C.c. che richiama il citato art. 2467 relativamente ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti sottoposti alla società.

PROROGA TERMINI CONSEGNA / TRASMISSIONE CU 2020

Per il 2020, è disposta:

- la proroga **al 30.4** del termine di **consegna ai percipienti** delle CU 2020;
- la **non applicazione della sanzione per la tardiva trasmissione delle CU 2020 all'Agenzia delle Entrate** qualora le stesse siano inviate **entro il 30.4**. Di fatto, è possibile desumere una sorta di proroga (al 30.4) anche dell'invio all'Agenzia delle CU 2020 connesse con la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Si rammenta che detto termine è stato già oggetto di proroga al 31.3.2020 ad opera del DL n. 9/2020. Resta fermo al 31.10.2020 il termine per l'invio delle CU 2020 non connesse con la dichiarazione dei redditi precompilata (ad esempio, CU relative a lavoro autonomo).

PROROGA VALIDITÀ "DURF" APPALTI / SUBAPPALTI "LABOUR INTENSIVE"

È previsto che i certificati di affidabilità fiscale (c.d. "DURF"), emessi entro il 29.2.2020 dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei contratti di appalto / subappalto c.d. "labour intensive", **conservano validità fino al 30.6.2020**.

Si rammenta che il possesso del predetto certificato, attestante la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza delle ritenute degli specifici requisiti di cui al comma 5 dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 consente alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici di "sfuggire" ai nuovi obblighi introdotti in materia di ritenute / compensazione nell'ambito dei suddetti contratti.

SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

È prevista la **sospensione** per il periodo **23.2 - 31.12.2020** della decorrenza dei termini collegati con le agevolazioni "prima casa", ossia:

- **18 mesi** (a decorrere dall'acquisto dell'immobile) entro i quali l'acquirente della "prima casa" deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato;
-

- **1 anno** (a decorrere dalla cessione dell'immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria "prima casa" acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto);
- **1 anno** (a decorrere dall'acquisto della nuova "prima casa" con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l'abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.

Merita evidenziare che tale sospensione riguarda anche il termine di **1 anno per il riconoscimento del credito d'imposta** di cui all'art. 7, Legge n. 448/98 a favore del contribuente che ha ceduto la propria abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" ed ha acquistato un altro immobile "prima casa".

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Al fine di semplificare il **versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche** di importo superiore a € 77,47 "senza IVA" è stato riformulato il comma 1-bis dell'art. 17, DL n. 124/2019 prevedendo, come desumibile dalla citata Relazione illustrativa, che:

- se l'**imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre** sia di importo inferiore a € 250, ma l'importo complessivo per il primo e secondo trimestre è superiore a € 250, il versamento va effettuato **entro il 20.7**;
- se l'**imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre è complessivamente inferiore a € 250**, il versamento dell'imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre va effettuato **entro il 20.10**.

Periodo emissione fatture	Imposta di bollo dovuta	Termine versamento
1° trimestre	< € 250	20.7 (*)
1° e 2° trimestre	< € 250	20.10
3° trimestre	qualsiasi importo	
4° trimestre	qualsiasi importo	20.1

(*) Tale termine va rispettato nel caso in cui l'**imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta complessivamente superiore a € 250**.

Restano quindi ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel **terzo e quarto trimestre** (giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento ossia 20.10 e 20.1).